



Fondazione
Scuola Forense
Alto Tirreno

Ordini degli Avvocati
Pisa Livorno Lucca
Massa Carrara La Spezia

La conciliazione delle controversie civili e commerciali **Giovanni Vaglio**

I

I - Introduzione alla disciplina

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 4 marzo 2010, n. 28, Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Il decreto rappresenta l'attuazione della delega conferita al governo con l'art. 60 della L. n. 69/2009 dedicata alla riforma del processo civile.

Il decreto ha inoltre come riferimento la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale e si inserisce nell'ambito delle procedure di deflazione del processo civile attraverso l'utilizzo di riti e procedimenti alternativi.

Il sistema descritto nel decreto assegna un ruolo particolarmente rilevante sia agli ordini degli avvocati sia agli stessi avvocati.

Ai primi il decreto assegna la possibilità di istituire nel proprio ambito gli organismi di conciliazioni (art. 18) mentre ai secondi viene assegnato il ruolo di promotori della procedura (artt. 4 e 5).

La funzione della Conciliazione come indicato è quella di evitare il processo attraverso un procedimento che avviato ad iniziativa di parte può svolgersi con

semplicità di forme e di procedure e concludersi positivamente per entrambe le parti coinvolte attraverso l'attività del mediatore.

Il mediatore rappresenta quindi la figura cardine dell'intero procedimento e per tale ragione deve essere adeguatamente formato dovendo aver un bagaglio di conoscenze non solo con riguardo agli aspetti giuridici dell'attività ma anche e soprattutto sulle tecniche di mediazione e risoluzione dei conflitti. La delicatezza di tale ruolo è evidente anche al legislatore che si pone il problema sia della formazione dei conciliatori, sia della istituzione e tenuta degli elenchi dei formatori. Viene così istituito l'albo degli organismi di mediazione e l'elenco dei formatori (art. 16).

1.2. Contenuto del decreto

Il decreto affronta da un lato i profili delle modalità di accesso alla conciliazione, la procedura e gli effetti sulla controversia e, dall'altro, gli aspetti organizzativi generali affidando l'ulteriore specificazione della procedura che deve comunque essere basata sulla semplicità e informalità quanto meno con riferimento alle modalità di svolgimento delle sedute.

Con riferimento ai profili procedurali gli aspetti di maggior rilievo sono rappresentati dai seguenti:

- 1- L'ambito di applicazione della procedura e casi in cui il previo esperimento è condizione di procedibilità del processo (art. 2 – 5)
- 2- Il ruolo e gli obblighi degli avvocati rispetto all'informazione da fornire al cliente sullo strumento della mediazione con l'eventuale valutazione dei profili deontologiche di responsabilità professionale connessi alla mancata informativa (art. 4)
- 3- Il procedimento, le modalità di svolgimento gli effetti della mancata conciliazione e il valore di titolo esecutivo del verbale di conciliazione
- 4- Utilizzabilità o meno in sede processuale delle informazioni acquisite nel corso della conciliazione. Il dovere di riservatezza del mediatore
- 5- La durata della procedura e gli effetti rispetto ai termini decadenziali e prescrizionali per la proposizione della domanda giudiziale e rispetto alla legge Pinto (durata ragionevole del processo)
- 6- I profili relativi ai rapporti con altri modelli di conciliazione già presenti nell'ordinamento e i rapporti con la class action
- 7- I profili organizzativi degli organismi di conciliazione

8- gli obblighi del conciliatore

I diversi argomenti proposti saranno affrontati in specifiche schede illustrative e sinottiche che saranno a loro accompagnate dai documenti e formule di riferimento.

1.3. Documenti correlati

1 - Testo del decreto legislativo n. 4 marzo 2010 , n. 28

2 – Schede sinottiche – Il decreto ambito di applicazione procedimento

3 – Formula di informativa per il cliente (CNF)

4 – Procura alle liti (CNF)